



**Gruppo Consiliare Movimento Cinque Stelle
Mogliano Veneto**

Mogliano Veneto, li 09/05/17

MOZIONE

Oggetto: Richiesta credenziali di accesso ai sistemi informatici per i Consiglieri Comunali

PREMESSO CHE

- **L'Art. 43 del D.lgs 267/2000** "Diritti dei Consiglieri" prevede che *"I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli Uffici dell'ente...nonché dalle loro Aziende ed Enti Dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge..."*

Dal contenuto di tale norma emerge che i consiglieri comunali hanno diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere di utilità all'espletamento del proprio mandato, senza alcuna limitazione, essendo estraneo all'ampiezza di tale diritto qualunque divieto di "ottenere notizie e informazioni" su atti o documenti che possano essere qualificati "segreti" e come tali sottratti alla sua visione (o estrazione di copia). **Ai consiglieri comunali spetta un'ampia prerogativa a ottenere informazioni senza che possano essere opposti profili di riservatezza**, nel caso in cui la richiesta riguardi l'esercizio del mandato istituzionale, **restando fermi, peraltro, gli obblighi di tutela del segreto e i divieti di divulgazione di dati personali** secondo la vigente normativa sulla riservatezza (secondo la quale, ai sensi dell'art. 43, comma 2, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i consiglieri comunali e provinciali "sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge"). Pertanto....**i consiglieri comunali, nella loro veste di componenti del massimo organo di governo del Comune, hanno titolo ad accedere anche agli atti che potrebbero contenere dati sensibili o comunque rivestono particolare rilevanza e delicatezza**. Infatti, l'eventuale segretezza (delle indagini o professionale) che pure opera nei confronti del Consigliere comunale non è quella legata alla natura dell'atto ma al suo comportamento che non può essere divulgativo ("nei casi specificamente determinati dalla legge") del contenuto degli atti ai quali ha avuto accesso, stante il vincolo previsto in capo al consigliere comunale dal citato art. 43 all'osservanza del segreto d'ufficio nelle ipotesi specificatamente determinate

dalla legge nonché al divieto di divulgazione dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni (cfr. parere espresso in senso sostanzialmente conforme dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 6 aprile 2011). (Parere espresso nella seduta della **Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi - Presidenza del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2013**)

- *Il ricorso a supporti magnetici o l'accesso diretto al sistema informatico interno dell'Ente, ove operante, sono strumenti di accesso certamente consentiti al consigliere comunale che favorirebbero la tempestiva acquisizione delle informazioni richieste senza aggravare l'ordinaria attività amministrativa.* (Parere espresso dalla **Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 3 febbraio 2009** su istanza di un consigliere comunale);

- **il verbale della Commissione per l'Accesso ai Documenti Amministrativi relativo alla seduta del 25 maggio 2010**, conferma il principio secondo il quale: *“il diritto di accesso agli atti di un Consigliere Comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell'Ente” e nella quale la Commissione per l'accesso ha riconosciuto la possibilità per il consigliere comunale di avere accesso diretto al sistema informatico interno (anche contabile) dell'ente attraverso l'uso della password di servizio nonché al protocollo informatico”;*

- **Il parere della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, del 17 gennaio 2012**, recita: *'L'accesso ai documenti deve essere concesso nei tempi più celeri e ragionevoli possibili in modo tale da consentire il concreto espletamento del mandato da parte del Consigliere ex art. 43 TUEL, fatti salvi i casi di abuso del diritto all'informazione, attuato con richieste non contenute entro i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza e che determinino un ingiustificato aggravio dell'ente. È necessario che il Comune garantisca l'accesso al consigliere comunale nell'immediatezza, e comunque nei tempi più celeri e ragionevoli possibili (soprattutto nei casi di procedimenti urgenti o che richiedano l'espletamento delle funzioni politiche). Qualora l'accesso non possa essere garantito subito (per eccessiva gravosità della richiesta), rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie, ferma restando la facoltà del consigliere comunale di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti, anche con mezzi informatici';*

- *È illegittimo il diniego ricevuto da un consigliere comunale di minoranza dall'Amministrazione comunale di accedere al sito Web cui lo stesso Comune è abbonato con la motivazione che “la password di accesso è strettamente personale e comunicata direttamente agli incaricati del servizio e non è possibile condividerla o comunicarla ad altri soggetti”. Infatti, il ricorso a supporti magnetici o l'accesso diretto tramite utilizzo di apposita password al sistema informatico dell'Ente è uno strumento di accesso certamente consentito al consigliere comunale che favorirebbe la tempestiva acquisizione delle informazioni richieste senza aggravare l'ordinaria attività amministrativa. Il consigliere comunale rimane responsabile della segretezza della password di cui è stato messo a conoscenza a tali fini.* (Parere espresso dalla **Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 23 febbraio 2010**);

- **la sentenza 8 settembre 2011, n. 5058, del Consiglio di Stato**, avente ad oggetto in maniera specifica il diritto degli stessi di accedere agli atti e alle informazioni anche mediante la strumentazione informatica, riporta le seguenti motivazioni:

- i consiglieri comunali possono accedere a tutti gli atti (pure di tipo contabile) la cui conoscenza si riveli utile per un migliore espletamento del loro mandato elettorale (Cons. Stato, sezione V, sentenza n. 5264/2007 e sentenza n. 5020/2007), per cui, nel loro caso, il titolo all'accesso si configura come corredato da un'ulteriore connotazione rispetto a quello riconosciuto alla generalità dei cittadini, potendo esso legittimamente sostenersi sull'esigenza di assumere anche solo semplici informazioni non contenute in formali documenti o di natura riservata (fermo restando il vincolo del segreto al quale sono tenuti i consiglieri comunali);

*- tale principio va applicato anche rispetto all'ottenimento di una password mediante la quale accedere alla visione di un programma di contabilità, purché evidentemente lo stesso possa tecnicamente consentire un **accesso in sola lettura**. Tale misura risulterebbe infatti vantaggiosa per lo stesso Comune onde evitare l'aggravio all'ordinaria attività amministrativa derivante dal dare soddisfazione alle richieste di accesso in tal senso espresse dai consiglieri.*

- Sulla legittimità del rilascio di documenti su supporti informatici si è espresso favorevolmente anche il **Ministero dell'Interno con parere del 28 aprile 2015;**

CONSIDERATO CHE

- Tale misura consentirebbe di espletare al meglio il ruolo di amministratori pubblici, di ridurre al minimo necessario l'uso di mezzi cartacei e di contenere l'aggravio della ordinaria attività amministrativa dell'ente;

SI IMPEGNA SINDACO E GIUNTA

- Ad attivare le credenziali di accesso in sola lettura ai sistemi informatici gestionali (comprensiva dell'intera banca dati documentale dell'ente) ai Consiglieri comunali del Comune di Mogliano Veneto;

- A consentire l'individuazione dei documenti mediante un motore di ricerca indicizzata.

Resta inteso che le informazioni acquisite saranno utilizzate esclusivamente per l'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di Consigliere Comunale.

Cristina Manes
**Capogruppo Movimento Cinque Stelle
Mogliano Veneto**